



Messaggio municipale 27/2017

Convenzione con il Comune di Bellinzona per il servizio di polizia

Signora Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale, vi viene sottoposta la nuova convenzione per il servizio di Polizia comunale presentata dal Comune di Bellinzona, dotato di un corpo di polizia strutturato.

Premessa

Il nostro Comune ha stipulato la prima convenzione per il servizio di polizia a partire dall'anno 1996.

Nel corso degli anni la convenzione è stata a più riprese modificata; l'ultima volta con effetto dal 1° gennaio 2014, a seguito della nuova Legge sulla polizia (LCPol).

L'attuale convenzione in essere giungerà a scadenza il 31 dicembre 2017.

Nuova convenzione

Tale nuova convenzione è uguale per tutti i Comuni che non hanno aderito al progetto aggregativo.

In pratica l'unico cambiamento rispetto alla convenzione in essere consiste nel prezzo del servizio che con l'adattamento proposto raddoppia il precedente valore di fr. 60.00, per unità del dato statistico "popolazione residente permanente" al 31 dicembre dell'anno precedente, raggiungendo i fr. 120.00.

Si ricorda che il precedente valore era stato adottato a partire dal 01.01.2015, e in precedenza ammontava a fr. 35.00.

Questa progressione era stata da tempo segnalata ed è in sostanziale linea con le attese che indicava un costo lordo del servizio tra i fr. 150.00/170.00 pro capite.

Con questo ultimo passo vengono quindi a cadere le condizioni di favore applicate in precedenza, passando dal cosiddetto "prezzo politico" al costo effettivo sulla base delle seguenti calcolazioni indicatoci dal Comune di Bellinzona:

- Costo effettivo del servizio per il Comune di Bellinzona: circa fr. 163.00 per unità del dato Popolazione residente permanente (UPRP);
- Costo prestazione del servizio "orientata sul solo territorio cittadino" (settore segnaletica, videosorveglianza, ecc.), fr. 19.00 per UPRP;
- Costo del servizio comune di polizia, identico su tutto il comprensorio: circa fr. 144.00 per UPRP; (risultante dal seguente calcolo: costi del servizio CHF 7.76 milioni (personale 6,98 + funzionamento 0.78) ./ popolazione residente permanente al 31.12.2015 (53'863). I dati di costo considerano già il potenziamento dell'organico del servizio esterno di 4 unità a tempo pieno.
- Gettito generale delle contravvenzioni: circa fr. 24.00 per UPRP. (risultante dal seguente calcolo: ricavo di CHF 1,29 milioni ./ popolazione residente permanente al 31.12.2015 53'863).
È stato precisato che questo pro capite delle contravvenzioni è un dato medio relativo all'intero comprensorio.

L'incasso riferito ai quattro Comuni extra Bellinzona è inferiore, variando da fr. 7.00 a fr. 20.00. Adottando tale sistema globale risulta quindi che beneficiamo del vantaggio creato dalla differenza tra il gettito effettivo presso il nostro territorio giurisdizionale e quello medio condizionato dal maggior gettito conosciuto presso la città.

– Quindi costo netto del servizio comune è identico a tutto il comprensorio: fr. 120.00 per UPRP.

Considerata l'importanza economica raggiunta dai costi per il servizio di polizia abbiamo fatto anche qualche valutazione e calcolo in merito a possibili differenti approcci.

I disposti legali vigenti e i riscontri economici, per il momento non sostengono approfondimenti ulteriori per la ricerca di soluzioni alternative.

La vigente legislazione è calibrata affinché il Cantone abbia pochi grandi interlocutori a scapito di soluzioni locali con corpi di polizia minimi. Anche possibili consorziamenti tra più Comuni sembrano di primo acchito difficilmente praticabili a seguito di vincoli di contiguità territoriale.

Dal punto di vista economico le alternative individuate, seppure non approfondite nei dettagli, indicano dei costi in linea con quanto proposto dalla Convenzione con Bellinzona.

In caso di ulteriori futuri aumenti del pro capite, a dipendenza della relativa importanza potranno/dovranno portare a rivalutare nuovamente la situazione al fine di capire la sostenibilità di altre alternative.

Anche un corretto spirito di collaborazione con il grande vicino, la lunga (dal 1996) e sin qui sostanzialmente positiva esperienza conosciuta nel settore, ci portano per il momento a sostenere la sottoscrizione della nuova Convenzione il cui impatto economico è stato debitamente inserito nei conti preventivi 2018.

In occasione degli incontri in merito al tema oggetto del presente messaggio ci è stato più volte sottolineato l'aspetto che le prestazioni di polizia saranno fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito dagli art. 2 cpv 5 e 3 cpv 1 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol).

Tale passaggio figura nell'ultimo paragrafo dell'articolo 1 "Oggetto e scopo" della Convenzione sottopostaci e, invero, già figurava nella precedente Convenzione.

Il significato pratico "servizio di polizia comunale sarà identico per tutto il territorio di competenza della POLCOM di Bellinzona, senza distinzione dei confini giurisdizionali comunali" non era però mai stata accertata anche in considerazione del prezzo di favore praticato. Per il futuro, considerato la parificazione dei costi tra città e gli altri Comuni, sarà pertanto nostro dovere osservarne l'applicazione pratica.

La Convenzione qui all'esame ha una durata sino al 31 dicembre 2020 e se non disdetta per invio raccomandato con un anno di preavviso rispetto alla scadenza (31.12.2019) si riterrà automaticamente rinnovata per un periodo quadriennale (31.12.2024).

Per ulteriore vostra maggiore informazione compieghiamo documentazione informativa sull'organizzazione del servizio, trasmessaci dal Comune polo, nonché la versione della convenzione da approvare.

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

È approvata la Convenzione con il Comune di Bellinzona per l'esercizio delle competenze di polizia comunale per il periodo 01.01.2018-31.12.2020.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
Marco Bertol
IL SEGRETARIO
Moreno Mocettini



Allegati:

Convenzione per prestazioni di polizia locale
Documentazione informativa

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Marielli Renzo

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI POLIZIA LOCALE

tra

Il Comune di Bellinzona, rappresentato dal Municipio

e

Il Comune di, rappresentato dal Municipio

BASI LEGALI

Richiamate:

- La Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 ed il relativo Regolamento di applicazione (RALOC);
- La Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989 ed il relativo Regolamento di applicazione (RLPol) del 6 marzo 1990;
- La Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LACS) ed il relativo Regolamento di applicazione del 2 marzo 1999 (RLACS);
- La legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol), del 16 marzo 2011, ed il relativo Regolamento di applicazione del 27 giugno 2012;
- Tutte le deleghe di competenze cantonali alla polizia comunale di Bellinzona;
- Ogni altra disposizione legale e/o normativa applicabile, vigente in materia;

PREMESSE

- I Municipi esercitano funzioni di polizia locale a norma della LOC (23-26 RALOC);
- Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per adempiere compiti di natura pubblica locale (art. 193a LOC);

SI CONVIENE:

I Oggetto e scopo

La polizia della Città di Bellinzona (detta in seguito Polcom) esercita il servizio di polizia locale anche nel territorio del Comune di, in conformità alle competenze ad essa assegnate dalle leggi e/o da puntuali deleghe e/o convenzioni comunali, cantonali e federali.

In particolare la Polcom assume e svolge le competenze di polizia di cui alla sezione A dell'allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC, per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui ai precedenti capoversi vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art 3 cpv. 1 del RLCPol.

II Organizzazione

1. Le strategie e le attività operative sono di esclusiva competenza del Comando della Polcom, che sentirà eventuali indicazioni del Municipio di, in modo da tenere in debita considerazione le specifiche realtà socioeconomiche, geografiche, culturali e sportive; rimangono riservate al Municipio di la responsabilità territoriale, come pure l'applicazione delle prescrizioni e delle procedure stabilite dai propri Regolamenti e/o Ordinanze comunali.
2. Il Comando della Polcom è comunque autorizzato a prendere tutte le misure d'urgenza che la situazione dovesse imporre; in tal caso il Comando dovrà subito informare il Sindaco o il Capodicastero responsabile della Polizia del Comune di
3. L'eventuale messa a disposizione della Polcom di personale da parte del Comune di, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i rispettivi Municipi.

III Finanziamento

1. Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune dis'impegna a versare alla Città di Bellinzona un contributo finanziario pro-capite in funzione del numero di

residenti – popolazione residente permanente – registrati il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è fissato in CHF 120.00.
3. Il versamento dovrà avvenire in due rati uguali, entro il 31 marzo, rispettivamente il 30 settembre dell'anno di riferimento.
4. Il contributo pro-capite di cui al punto 1. è soggetto al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente
5. Gli incassi derivanti dall'elevazione di contravvenzioni comminate dalla polcom su tutto il territorio oggetto della presente convenzione, sono di pertinenza della Città di Bellinzona.

IV Particolarità

1. Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui al cap. I, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, della comunità e di ogni cittadino.
2. A tale scopo e per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, è organizzata una "*Conferenza consultiva regionale sulla sicurezza*", formata dai Capi Dicastero polizia della Città di Bellinzona e dei Comuni convenzionati; tale consesso sarà presieduto dal Capo Dicastero della Città di Bellinzona e potrà dotarsi di proprie normative di operatività e di competenza, nei limiti di legge.
3. La Polcom s'impegna ad informare regolarmente e bisettimanalmente il Comune di circa l'attività svolta sul territorio comunale e/o per problematiche puntuali, riservate le normative in materia di informazioni di polizia.
4. Ogni Comune risponde dei danni causati dai propri dipendenti in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
5. Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2. Sezione B) La Città di Bellinzona informa delle stesse per tempo il Comune di e ne

raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui al cap. III, deve essere opportunamente adeguata in seguito ad obbligatoria trattativa tra le parti.

6. La presente Convenzione annulla e sostituisce eventuali altre Convenzioni e/o accordi con lo stesso merito, a contare dalla sua entrata in vigore.

V Durata della convenzione e termini di disdetta

1. La Convenzione, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato, ha una durata triennale, con inizio al 1. gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2020.
2. Se non disdetta, la Convenzione sarà ritenuta rinnovata per un periodo quadriennale.
3. Le parti contraenti possono inoltrare disdetta della Convenzione, con almeno un anno di anticipo sulla scadenza (la prima volta entro il 31.12.2019); la stessa deve pervenire ai rispettivi Municipi in forma raccomandata.

In fede

PER IL MUNICIPIO DI BELLINZONA

Il Sindaco

Il Segretario

PER IL MUNICIPIO DI

Il Sindaco

Il Segretario

Approvata dal Consiglio comunale di Bellinzona il

Approvata dal Consiglio comunale di il

Ratificata dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato il

missione/obiettivi della polizia comunale

Missione

- Sicurezza di prossimità (oggettiva e soggettiva)
- Lotta alla piccola criminalità sul piano regionale
- Ordine pubblico
- Competenze derivanti da normative comunali/regionali
- Competenze derivanti da deleghe cantonali

Obiettivo

Contribuire alla qualità di vita dei cittadini attraverso il mantenimento di una sicurezza oggettiva e soggettiva nel comprensorio di competenza



COMPRENSORIO

POPOLAZIONE RESIDENTE PERMANENTE 31.12.2015	
Bellinzona	42'462
Arbedo-Castione	4'812
Cadenazzo	2'762
Sant'Antonino	2'411
Lumino	1'416
Totale comprensorio	53'863



Operatività

- Servizio di polizia 24/24
- Attività specifica ufficio stupefacenti e sicurezza sociale
- Conoscenza territorio e dinamiche sociali-economiche locali – dimensione “quartiere”
- Collaborazione con altri enti: enti pubblici di sicurezza, servizi sicurezza privati, servizi e uffici comunali, regionali e cantonali, associazioni settoriali di vario tipo,.....
- Attività di prevenzione generale con visibilità e presenza nel territorio
- Attività di prevenzione e contrasto microcriminalità



**AREA SICUREZZA E SERVIZI INDUSTRIALI – POLIZIA COMUNALE
ORGANIGRAMMA: LIVELLO II**





DETTAGLIO ORGANIGRAMMA OPERATIVO LIVELLO III

